

**CASSA ASSICURATIVA "RISCHIO VITA" INDUSTRIA ALIMENTARE**

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 20 aprile 2010 in Roma,

TRA

AIDI *[Signature]*  
AIIPA *[Signature]*  
AIRI *p.d. Golinelli Carlo*  
ANCIT *[Signature]*  
ANICAV *[Signature]*  
ASSALZOO *[Signature]*  
ASSICA *[Signature]*  
ASSITOL *[Signature]*  
ASSOBIBE *[Signature]*  
ASSOBIRRA *[Signature]*  
ASSOCARNI *[Signature]*  
ASSOLATTE *[Signature]*  
ASSODISTIL *[Signature]*  
FEDERVINI *[Signature]*  
ITALMOPA *[Signature]*  
MINERACQUA *[Signature]*  
UNA *[Signature]*  
UNIPI *[Signature]*  
UNIONZUCCHERO *Giorgio Sulle*  
Con la partecipazione di FEDERALIMENTARE *[Signature]*  
E

FAI-CISL

*[Signature]*

FLAI-CGIL

*[Signature]*

UILA-UIL

*[Signature]*

- visto l'art. 74-ter del Ccnl 21.7.2007 (\*), con cui le Parti si sono impegnate ad individuare modalità operative per il lancio di un bando per la selezione delle Compagnie assicurative cui affidare l'incarico di erogare un importo assicurato di 30.000 euro, a beneficio degli eredi legittimi di cui all'art. 536 c.c. dei lavoratori a tempo indeterminato deceduti in costanza di rapporto di lavoro;
- considerato lo scambio di lettere inserito come allegato 27 (\*) al citato Ccnl, con il quale le Parti hanno concordato che l'onere complessivo a carico dell'azienda non potrà superare per ciascun lavoratore a tempo indeterminato la somma annua di euro 24, prevedendo altresì che, nel caso in cui tale importo non sia sufficiente a garantire il massimale pro capite assicurativo convenuto, lo stesso verrà ridotto in maniera tale da poter contenere l'onere di cui sopra;

premesse che

- in data 26 gennaio 2010, le parti stipulanti il Ccnl hanno sottoscritto in sede notarile l'atto costitutivo e lo statuto della Cassa assicurativa (anch'esso integralmente richiamato);
- in data 23 marzo 2010 l'Assemblea dei Delegati della Cassa assicurativa – su proposta del CdA – ha indicato, quale possibile obiettivo di effettivo avvio dell'attività, la data del 1° luglio 2010;

conseguentemente, le Parti convengono che

- alla luce della volontà delle Parti sottostante all'Accordo di rinnovo del Ccnl 21.7.2007, la copertura assicurativa e il conseguente diritto all'indennizzo da parte degli eredi saranno riferiti esclusivamente agli eventi intercorsi successivamente alla decorrenza delle polizze che la Cassa andrà a stipulare con le Compagnie di Assicurazione;
- con riferimento all'anno 2010, l'importo annuo di 24 euro a carico dell'azienda sia ridotto ad euro 15 (comprensivi della quota associativa prevista dallo statuto), ove la data di operatività sia effettivamente il 1° luglio 2010. Nel caso di operatività della Cassa nei mesi successivi (ad es. 1° agosto, 1° settembre, ecc.), tale ultimo importo sarà ulteriormente ridotto – nella misura di 2 euro/mese.

(\*)

Entrambi allegati al presente accordo e qui integralmente richiamati

The image shows a collection of handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 15-20 distinct marks, some appearing to be full names or initials, others as simple initials or symbols. The signatures are scattered across the lower half of the page, below the main text. Some are more legible, while others are highly stylized or scribbled.

**Art. 74 ter - Copertura assicurativa per il rischio vita**

Entro il gennaio 2008 le parti dovranno aver definito le modalità operative per lanciare un bando rivolto ad aziende primarie assicurative del ramo vita per riceverne offerte sulla base di un importo assicurato in caso di morte di euro 30.000,00 (\*), a beneficio degli eredi legittimi, individuati ai sensi dell'articolo 536 del codice civile, dei lavoratori a tempo indeterminato deceduti in costanza di rapporto di lavoro attraverso una cassa assicurativa abilitata ad effettuare tale operazioni.

Tale istituto contrattuale non è cumulabile con trattamenti analoghi o equipollenti già operanti a livello della singola azienda.

Resta comunque salvaguardata, per il futuro, la possibilità di sostituire, senza oneri aggiuntivi, i trattamenti previsti a livello aziendale con quanto regolamentato nel presente CCNL.

-----  
Cfr All. 27

A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being highly stylized or scribbled. Notable ones include a large 'S' on the left, a signature that looks like 'G' in the middle, and another 'S' on the right. There are also several smaller initials and marks, some resembling the letters 'D', 'L', 'F', 'G', and 'B'.

**Allegato 27**

**Scambio di lettere su copertura assicurativa**

Roma, 21 luglio 2007

Alle  
Segreterie Nazionali  
Fai-Cisl  
Flai-Cgil  
Uila-Uil

Con riferimento alla clausola sulla copertura assicurativa di cui all'accordo di rinnovo 21 luglio 2007, vi precisiamo che l'onere complessivo a carico dell'azienda non potrà superare per ciascun lavoratore a tempo indeterminato la somma annua di euro 24,00 (ventiquattro).  
Nel caso in cui tale importo non sia sufficiente a garantire il massimale procapite assicurativo convenuto, lo stesso verrà ridotto in maniera tale da poter contenere l'onere di cui sopra.  
L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Le Associazioni dell'Industria alimentare

\* \* \*

Roma, 21 luglio 2007

Spett.li  
Associazioni Industriali alimentari

Vi confermiamo che i contenuti della Vostra in data odierna concernente l'articolo del presente contratto sono da noi condivisi e accolti.

Fai-Cisl  
Flai-Cgil  
Uila-Uil

*M. Rossi*  
*Steph Ventegatta*  
*[Numerous other handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*